

Accedi

REGISTRATI

Investimenti Consulenza Patrimoniale Fintech Aziende e Protagonisti Pleasure Assets Voices Podcast

LEGGI E NORMATIVE BANCHE

Successioni: i pro e contro della cointestazione dei conti

Salva



Condividi



Francesco Frigieri

28 Febbraio 2020

Ai fini delle successioni, cosa capita ai conti correnti cointestati? Ecco gli aspetti da valutare nel caso di decesso di uno dei contitolari

È prassi frequente quella in cui soltanto uno dei contitolari apporti la provvista su un conto corrente, sia per consentire agli altri cointestatori di poter effettuare operazioni, sia anche come una sorta di pianificazione successoria, al fine di ridurre la massa imponibile della futura eredità: i casi più classici, infatti, sono quelli del genitore anziano che aggiunge la **cointestazione del conto ai figli**, oppure la cointestazione **fra coniugi** in separazione dei beni, oppure, e soprattutto, **fra conviventi**.

Ti interessa *questa tematica?*ELIA SALVATORE
TRIPI

IW BANK

MILANO

NICOLA
AVANTARIOBANCA POPOLARE DI
MILANO

BOLLATE

SCRIVI AI NOSTRI ESPERTI

È altresì, frequente che il conto cointestato abbia la **forma disgiunta**, ed eccezionalmente quella

congiunta.

Accanto tuttavia a queste utilità, vi sono **aspetti da valutare nel caso di decesso di uno dei contitolari**.

LEGGI ANCHE: Successioni transfrontaliere: il principio di unità

È altresì, frequente che il conto cointestato abbia la **forma disgiunta**, ed eccezionalmente quella congiunta.

Accanto tuttavia a queste utilità, vi sono **aspetti da valutare nel caso di decesso di uno dei contitolari**.

Nel primo caso, forma disgiunta, per l'art. 9 delle condizioni generali relative al rapporto bancario, allegato A alla circolare dell'Abi del 15 febbraio 2005, n. Lg/000906, la morte del cointestatario non interrompe il rapporto per gli altri contitolari che continueranno a esercitare i poteri disgiunti, mentre discorso diverso vale per gli eredi che saranno tenuti ad esercitare i poteri in modo congiunto. Al 4° comma, si afferma che in caso di opposizione da parte di un contitolare o erede, la banca deve pretendere il concorso di tutti.

Nel secondo caso, forma congiunta, il rapporto con la banca prosegue nella forma sempre congiunta, fra i titolari superstiti e gli eredi, in virtù dell'interpretazione analogica del mandato collettivo di cui all'art. 1726 c.c. in forza del quale *“se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa”*.

Ad ogni buon conto, in entrambi i casi, sia di poteri disgiunti che congiunti, per effetto del decesso di un cointestatario, si crea una comunione incidentale, che genera diversi problemi, sia per i contitolari superstiti, sia per i contitolari sopraggiunti per effetto dell'eredità, sia per la banca chiamata a dover liquidare il saldo del conto.

Nella prassi può accadere che gli istituti bancari blocchino il conto (“congelamento” dell'intero), in attesa che venga presentata la dichiarazione di successione, in virtù dell' art. 48 Tus, 3° comma.

Tale metodologia sarebbe confermata anche da qualche decisione in ambito di Arbitrato finanziario bancario.

A volte, invece, può accadere che gli istituti bancari blocchino, non l'intero saldo, ma solo la parte presuntivamente destinata agli eredi e provvedano, naturalmente su richiesta, alla liquidazione dell'altra al contitolare o contitolari superstiti, in quanto diritto proprio e non dipendente dalla successione.

A prescindere da tali prassi, rimane, poi, il fatto che l'erede, ai sensi dell'art. 119 Tub voglia verificare la movimentazione del conto..

Tutto questo per quale motivo? Perché l'erede può ricercare quelle prove che potrebbero consentirgli di dimostrare che le somme presuntivamente cointestate al contitolare erano di fatto soltanto di proprietà del *de-cuius*, vincendo così la presunzione di contitolarità, attuando così il reintegro delle donazioni operate in vita dal disponente.

Si tratta della prova della titolarità reale delle somme, rispetto a quella presunta richiamata dalle varie norme più sopra richiamate alle quali aggiungere l'art. 11, 2° comma del Testo unico sulle successione ex L.346/90.

Al riguardo, a supporto, l'erede può contare su un'interpretazione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.18725/2017), secondo la quale, nel ripercorrere la distinzione fra donazioni dirette e indirette, ha statuito che la cointestazione del conto deve ricondursi a quella indiretta, per la quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico.

L'*excursus* giurisprudenziale successivo, ha dimostrato una particolare attenzione a queste operazioni, nella parte in cui, dopo aver confermato la natura indiretta della donazione, ha, tuttavia, precisato la necessità di provare *l'animus donandi*.

Di recente sempre la Cassazione, ha tuttavia chiarito che il rapporto sottostante può essere anche di altra natura rispetto alla donazione indiretta, ma deve comunque essere provato dal richiedente, affermando a proposito della cointestazione la natura di cessione del credito.

In altre parole, mentre **gli artt. 1854 e 1298 c.c. siglano la presunzione di contitolarità del contenuto del conto**, sancendone una solidarietà attiva esterna nei confronti della banca e una solidarietà interna fra i contitolari, e quindi un'esigibilità delle somme da parte dei cointestatari, **la recente sentenza precisa però che, in caso di decesso, occorre accertarne la titolarità in concreto** che deve evidentemente essere provata attraverso il contratto sottostante (qualificato nel caso sopra richiamato) **cessione di credito**, ma ben potrebbe essere anche una **donazione indiretta**, come, peraltro, affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (più sopra riportata).

Pare che quest'ultimo orientamento superi quello precedente, secondo il quale **in caso di cointestazione del conto si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione**, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo

ALTRI ARTICOLI SU "SUCCSSIONI"

BANCA GENERALI 18 DICEMBRE 2019

Passaggio generazionale: la successione con un click

Maria Giovanna Arena 

SUCCSSIONI: I PRO E CONTRO DELLA COINTESTAZIONE DEI CONTI 10 DICEMBRE 2019

Successione necessaria e parcellizzazione del patrimonio

Andrea Vasapoli 

ALTRI ARTICOLI SU "Leggi e Normative"

LEGGI E NORMATIVE 26 FEBBRAIO 2020

Websoft e tasse: verso un nuovo sistema fiscale

Aldo Bisioli 

LEGGI E NORMATIVE 21 FEBBRAIO 2020

I prodotti atipici e la clientela non “retail”

Contributor , Francesco Bochicchio 

LEGGI E NORMATIVE 21 FEBBRAIO 2020

Lo scatto che manca agli eltif

Giorgia Pacione Di Bello 

LEGGI E NORMATIVE 19 FEBBRAIO 2020

Gli Eitif in Italia: regolamentazione fiscale e novità

Roberta Moscaroli 

ALTRI ARTICOLI SU "Banche"

BANCHE 27 FEBBRAIO 2020

La corazzata Ubi contro l'offerta Intesa Sanpaolo

Teresa Scarale 

BANCHE 26 FEBBRAIO 2020

Coronavirus, le banche centrali possono fare solo una cosa

Teresa Scarale 


BANCHE 19 FEBBRAIO 2020

Maxibanche e asset manager, si è aperta la stagione M&A

Teresa Scarale 

BANCHE 17 FEBBRAIO 2020

Intesa Sanpaolo lancia offerta su Ubi Banca

Teresa Scarale 

la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

In questo contesto, appare presumibile che gli istituti bancari, a fronte del decesso di un contitolare di un conto corrente, ricorrano esclusivamente alla **prassi più rigida, ossia quella di congelare l'intero conto in attesa che venga risolta la questione ereditaria** in modo da non essere chiamati a dover reintegrare delle somme, liquidate al cointestatario per diritto proprio, senza la prova della effettiva proprietà sostanziale.

D'altra parte, **quando un conto corrente cointestato viene pignorato** per l'intero nonostante vi sia una contitolarità, la banca non può disporre delle somme presuntivamente dell'altro contitolare non debitore, ma dovrà evidenziare nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'esistenza di rapporti contestati al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di disporre la comparizione degli altri cointestatari nel procedimento esecutivo affinché facciano valere le loro ragioni.



Francesco Frigieri

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

Il presente articolo costituisce e riflette un'opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.

WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall'osservare le indicazioni ivi rappresentate.

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU:

[LEGGI E NORMATIVE](#)[BANCHE](#)

[Home](#)
[Financial Advisor Club](#)
[Talents Club](#)
[Expertise](#)

[3 min MBA](#)
[Outlook](#)
[Food for Thought](#)
[A talk to](#)

[Chi siamo](#)
[Magazine](#)
[Contatti](#)
[Privacy Policy](#)
[Cookie policy](#)
[Faq](#)
[Servizi Consulenti Finanziari](#)

Seguici:



Partner di:



Iscriviti alla newsletter

[REGISTRATI](#)